

PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRA
PREFETTURA DI TORINO
LYON TURIN FERROVIAIRE SAS
Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FeNEAL UIL

La Prefettura di Torino, nella persona del Prefetto pro-tempore, Alberto Di Pace;
Lyon Turin Ferroviaire (LTF) sas nella persona del Presidente M. Patrice Raulin;
e, limitatamente all'art. 14 del presente protocollo, le organizzazioni sindacali FILLEA
CGIL, FILCA CISL e FeNEAL UIL, nelle persone dei rispettivi Segretari Provinciali
Dario Boni, Antonio Castaldo e Giuseppe Manta.

PREMESSO

- che la società Lyon Turin Ferroviaire sas è la società di diritto francese con sede legale in 1091, avenue de la Boisse, 73006 Chambéry France così individuata dall'art. 6 del trattato stipulato a Torino in data 29 gennaio 2001 tra i governi francese ed italiano per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e successivamente ratificato in Francia con la Legge n. 2002-291 del 28 febbraio 2002 e in Italia dalla legge 27 settembre 2002, n. 228;
- che tale società è costituita al 50% dalla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e al 50% da Réseau Ferré de France (RFF), entrambe gestori delle rispettive reti ferroviarie;
- che il CIPE con delibera n. 86/2010 pubblicata sulla GURI n. 79 del 6 aprile 2011 ha approvato il progetto definitivo del cunicolo esplorativo "La Maddalena" in variante sito nel territorio della provincia di Torino nei comuni di Chiomonte e

Giaglione, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza pubblica è il Prefetto di Torino;

- che in tale delibera è inserita nell'Allegato 2 una "Clausola antimafia" con riferimento al DPR 3 giugno 1998, n. 252 ed ai conseguenti adempimenti e attività di comunicazione da parte del committente verso la Prefettura;
- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con deliberazione 3 agosto 2011 n. 58, ha approvato le linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, c. 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevedendo che i controlli, relativi a tre distinte fasi dei lavori (fase preliminare, fase degli affidamenti e cantierizzazione), riguardino, tra l'altro, tassativamente i seguenti aspetti: la mappatura preliminare all'avvio dei lavori delle unità catastali inserite nel piano particellare delle procedure ablativo; la definizione della filiera degli operatori che intervengono nel ciclo realizzativo dell'opera, a seguito della individuazione del soggetto aggiudicatore; ed infine, in sede di cantierizzazione, lo screening preventivo delle imprese operanti nei settori sensibili, gli accessi ai cantieri ed il monitoraggio della manodopera;
- che tali linee guida attribuiscono alla Prefettura di Torino la funzione di interfaccia con le altre Prefetture e di raccordo informativo, anche nei rapporti con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- che a seguito di specifici incontri tra il committente Lyon Turin Ferroviarie e il Prefetto di Torino si è convenuto di stipulare il presente Protocollo di intesa ai fini di prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata per i citati lavori, che recepisce i contenuti e le prescrizioni delle sopraccitate linee guida di ultima approvazione;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- che l'art. 5 bis della Legge 15 luglio 2009, n. 94 consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici

- appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, c. 3, del D.M. 14 marzo 2003;
- che, in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. del giugno 2005, si è chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del subcontratto può essere stimolato dal Prefetto nel caso che motu proprio abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
 - che il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgvo n. 163/06 e pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della documentazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;
 - che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere di cui al D.I. 14 marzo 2003, ha disposto che i controlli effettuati con le modalità dell'art. 10 del DPR n. 252/98 possono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia (soggetti all'autorizzazione dell'Ente appaltante) sia a tutti gli altri subcontratti (diretti ed indiretti) nonché ad ogni altra attività - anche propedeutica alla fase di realizzazione dell'opera - avente ad oggetto forniture e servizi;
 - vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
 - visto il DPR 2 agosto 2010, n. 150 recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici;
 - visto il Decreto del Ministro dell'Interno 28 giugno 2011 istitutivo del Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità (G.I.T.A.V.);
 - considerata la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. Con riguardo alla fase preliminare all'avvio dei lavori, LTF, nella qualità di Soggetto Aggiudicatore, fornirà alla Prefettura di Torino, anche in formato elettronico, il piano particellare delle procedure ablativo per le conseguenti verifiche sugli attuali intestatari delle diverse unità catastali;
2. Il predetto soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui si intende parametrare la misura degli indennizzi e segnalerà altresì eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri, fermo restando l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di eventuali fatti costituenti reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette procedure ablativo;
3. La Prefettura, a fini consulenziali, potrà avvalersi della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura degli indennizzi;
4. Alle somme corrisposte a titolo di indennità per le eventuali procedure ablativo si applica la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 2

1. LTF, nella qualità di Soggetto Aggiudicatore, comunicherà tempestivamente alla Prefettura di Torino i dati relativi alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti

societari, cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il Soggetto Aggiudicatore, per i contratti di cui al primo comma, e con l'eccezione ivi contenuta, richiederà alla Prefettura di Torino la "Informazione antimafia". Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontracto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla suddetta richiesta una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.
3. Il Soggetto Aggiudicatore, con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al precedente comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Soggetto Aggiudicatore gli stessi dati precedentemente indicati ai punti 1 e 2, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontracto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Soggetto

Aggiudicatore, nei casi indicati nel successivo art. 5, comma 2, del presente protocollo.

Art. 3

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 2, e dell'inoltro della richiesta di informazioni antimafia sussiste relativamente:
 - a. agli affidamenti conclusi dal Soggetto Aggiudicatore, sulla base del piano degli affidamenti;
 - b. ai subcontratti (noli, servizi e forniture di materiali) conclusi dall'appaltatore ed indicati nel piano degli affidamenti;
 - c. ai subcontratti autorizzati dal Soggetto Aggiudicatore e conclusi dal suo affidatario;
 - d. ai subcontratti autorizzati dal Soggetto Aggiudicatore e conclusi dal subaffidatario (diretto o indiretto).
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Soggetto Aggiudicatore o subaffidate dal Terzo Affidatario:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto per la ricorrenza del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- servizi di guardiania di cantieri;
- servizi di autotrasporti;
- servizi di logistica di supporto (vitto ed alloggiamento del personale).

Art. 4

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i dati di cui all'art. 3 del presente protocollo saranno comunicati dal Soggetto Aggiudicatore prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 3.

Le comunicazioni dei dati potranno essere effettuate anche su supporto informatico.

2. Tali dati saranno altresì resi disponibili dal soggetto aggiudicatore ai vari soggetti istituzionali interessati all'attività di monitoraggio e verifica, nonché al D.I.P.E. (Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con modalità telematiche, tramite la realizzazione di un'Anagrafe degli esecutori, consistente in un database - conforme a specifiche tecniche che ne consentano l'interoperabilità con il sistema informativo concernente la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati contenuti nel "settimanale di cantiere", di cui all'art. 8 del presente protocollo - recante i seguenti dati relativi alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori:

- denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;

- assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
 - tipologia dello strumento contrattuale con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
 - annotazione relativa all'eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontracto con sintetica indicazione della connessa motivazione, e dell'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - indicazione del conto dedicato di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Il Soggetto Aggiudicatore ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dei dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Art. 5

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, il Soggetto Aggiudicatore non potrà stipulare il contratto o non potrà autorizzare il subcontracto. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato dalla Prefettura al Soggetto Aggiudicatore con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, c. 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, previa comunicazione delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "Informazioni" della Prefettura, per i contratti e i subcontracti stipulati, conclusi o autorizzati, il Soggetto Aggiudicatore effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita

l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1.

3. Nelle ipotesi del comma 2 del presente articolo, il Soggetto Aggiudicatore si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell'Affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. Le somme derivanti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia al Soggetto Aggiudicatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Torino, sentito il Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le parti riconoscono il contributo valutativo costituito, sul piano della trasparenza dell'esecuzione dell'opera, dagli elementi informativi che sostanziano le comunicazioni effettuate dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 629/1982, richiamato dall'art. 10, c. 9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (c.d. "Informazioni atipiche") allo scopo di meglio valutare il profilo fiduciario dell'operatore economico cui si riferiscono le predette comunicazioni. Tali comunicazioni, pertanto, verranno esaminate dal Soggetto Aggiudicatore ai fini dell'eventuale revoca dell'affidamento o del subaffidamento o dell'autorizzazione al subaffidamento ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998. L'affidatario e/o il subaffidatario resta, in tal caso, legittimato all'attivazione immediata della risoluzione del contratto ed alla conseguente estromissione dell'Impresa cui le comunicazioni predette (c.d. "Informazioni atipiche") si riferiscono.

2. La comunicazione di dette “Informazioni” da parte della competente Prefettura al Soggetto Aggiudicatore deve recare l’indicazione che è fatta ai fini di questo articolo del presente protocollo.

Art. 7

1. Il monitoraggio e l’analisi delle informazioni concernenti le verifiche antimafia saranno curati dal Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità (G.I.T.A.V.), costituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale.
2. Nell’ipotesi in cui l’impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le “Informazioni”, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, e al di fuori delle fattispecie previste dall’art. 10 del DPR 252/98, nel qual caso deve comunque essere informata, la Prefettura di Torino inoltrerà la richiesta alla Prefettura competente, informando il Coordinatore del sopraccitato Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità e segnalando che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 8

1. Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri” interessati dai lavori;
2. Il Soggetto Aggiudicatore individua un Referente di Cantiere, che renderà disponibili mediante interfaccia di rete, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì

precedente le attività settimanali previste, per la Prefettura, gli Organi di Polizia e la Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro.

Il c.d. “settimanale di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Soggetto Aggiudicatore in caso di esecuzione diretta, l’Affidatario ovvero il subaffidatario), dei mezzi del Soggetto Aggiudicatore, dell’Affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;

Il Referente ha l’obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;

Il Soggetto Aggiudicatore ha l’obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. La Prefettura, alla luce delle informazioni così raccolte, promuoverà l’effettuazione di tutte le verifiche del caso sulle stesse avvalendosi dei Gruppi Interforze istituiti con il decreto del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni, curando l’attività di raccordo e coordinamento istituzionale anche acquisendo dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile e organizzando incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
4. La Prefettura, potrà inoltre disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine da parte del committente, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell’opera, da eseguire presso laboratori individuati dalla Prefettura stessa d’intesa con il soggetto aggiudicatore, con oneri

- finanziari a carico di quest'ultimo, le cui caratteristiche tecniche e modalità operative saranno definite ed attuate nell'ambito del Gruppo Interforze citato nelle premesse;
5. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico del Soggetto Aggiudicatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti del Soggetto Aggiudicatore.
 6. Il sistema informativo che concerne la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati contenuti nel "settimanale di cantiere" dovrà essere conforme a specifiche tecniche che ne consentano l'interoperabilità con l'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 4, comma 3 del presente protocollo, venendo a costituire, con quest'ultima, un unico ambiente informatico sotto forma di database.

Art. 9

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il Soggetto Aggiudicatore si impegna a organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata dando notizia, senza ritardo, alla Prefettura di Torino di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o imposizione di ditte o di servizi di guardiania, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia e violenza avanzate nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di suoi rappresentanti o di suoi dipendenti. Il medesimo impegno viene assunto dal Soggetto Aggiudicatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze;
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di polizia;
3. Ai fini del comma 1, il Soggetto Aggiudicatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio

personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 10

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dal Terzo Affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai subaffidatari a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
2. Il soggetto aggiudicatore si impegna pertanto a prevedere, in caso di inosservanza degli obblighi in tal modo assunti - l'applicazione di penali pecuniarie, diversamente graduate a seconda della gravità dell'omissione, della sua eventuale reiterazione, del danno conseguente, specificando che la persistente inosservanza degli obblighi collaborativi in questione, proseguita anche dopo contestazione e diffida, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza e inadempimento contrattuale.
3. Il soggetto aggiudicatore si impegna altresì a specificare nella lettera di invito che – in considerazione della previsione contenuta nell'art. 38, c. 1, lett. m-ter, del Codice dei contratti pubblici, come inserita dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (secondo la quale l'omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P., connotati dall'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dell'operatore economico e delle altre figure soggettive indicate dalla lett. b) del predetto art. 38, è suscettibile di concretizzare una causa di esclusione dalle procedure concorsuali, salvo che non ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) – tale comportamento omissivo dà altresì luogo all'emissione di informazione interdittiva ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/1998 e alla conseguente estromissione del soggetto, con applicazione della relativa penale pecuniaria.

Art. 11

1. L'osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art. 5 del presente Protocollo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell'affidamento dei lavori.

Art. 12

1. Il Soggetto Aggiudicatore provvederà, con cadenza trimestrale, ad inviare un resoconto, anche in formato elettronico, sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e alla Prefettura di Torino.

Capo III

Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13

1. Ai fini del tracciamento dei flussi finanziari derivanti dalla realizzazione dell'opera, nelle more del completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, c. 3, lett. e) del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, avviata dal CIPE con delibere 27 marzo 2008 n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 n. 4 e 5 maggio 2001 n. 45, le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni emanate con Legge 136/2010, aggiornata con Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nr. 8, 10 e 4 rispettivamente del 18 novembre 2010, del 22 dicembre 2010 e del 7 luglio 2011, fermo restando l'assunzione dell'obbligo, da parte

di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarli alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime.

2. Il soggetto aggiudicatore si impegna altresì a verificare l'inserimento – nei contratti e subcontratti della filiera – della clausola di tracciabilità, nonché ad apporre su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto), prevedendo l'assunzione dei medesimi obblighi contrattuali da parte di ogni operatore economico della filiera stessa.
3. Le parti convengono che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, i richiami al DPR n. 252/1998 e al DPR n. 150/2010 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Capo IV

Monitoraggio della manodopera

Art. 14

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del Protocollo di legalità siglato a Milano tra la Prefettura, EXPO 2015 Spa e le OO.SS. di settore, si conviene quanto segue:

1. Attesa l'esigenza di sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte

- a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, le parti si impegnano a definire procedure di reclutamento improntate alla massima trasparenza;
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Torino, nell'ambito del Gruppo Interforze istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno in data 14 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni, un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa un rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli edili, coordinato, al fine di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, dal Coordinatore del medesimo Gruppo Interforze. Presso lo stesso Tavolo possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
 3. Il Tavolo di lavoro di cui al punto 2 attiverà ogni opportuna iniziativa volta all'acquisizione delle eventuali informazioni d'interesse sulle azioni concernenti l'applicazione del Protocollo d'intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili siglato a Torino in data 4 febbraio 2010 tra la Prefettura ed il Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle linee-guida volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo D.P.R. n. 150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 1 iii) delle predette linee-guida;
 5. Il Tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si



siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontracto.

Firmato a Torino l'11 settembre 2012

il Prefetto di Torino
Alberto Di Pace

il Presidente di Lyon Turin Ferroviaire sas
M. Patrice Raulin

Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 14 del presente protocollo:

il Segretario Provinciale di FILLEA CGIL
Dario Boni

il Segretario Provinciale di FILCA CISL
Antonio Castaldo

il Segretario Provinciale di FeNEAL UIL
Giuseppe Manta